



Conclusioni : come da rispettivi atti di causa

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha gravato di appello la sentenza del Tribunale di Paola che, in accoglimento del ricorso proposto da Cairo Rosa Giovanna, previo accertamento del diritto della medesima all'inserimento a "pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale dell'Ambito Territoriale di Matera, per il biennio 2009/2011, ha dichiarato il diritto della stessa ad essere assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero convenuto a decorrere dal 1.9.2011.

Con il proposto gravame, il Ministero ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove: 1) ha omesso di esaminare la fondamentale distinzione esistente tra l'ipotesi del trasferimento di un docente da una graduatoria provinciale all'altra e quella, oggetto del presente giudizio, di mero inserimento del docente in altre graduatorie oltre quella di appartenenza; 2) ha affermato l'esistenza del diritto all'assunzione in capo alla prof.ssa Cairo, senza tenere conto del fatto che la concreta *chance* dell'interessata di essere assunta a tempo indeterminato potrebbe essere verificata soltanto all'esito della rielaborazione complessiva della graduatoria, che tenga conto del pari diritto di tutti gli altri docenti che ebbero a formulare analoga domanda di inserimento a pettine nella graduatoria per cui è causa (e che vi sono stati inclusi "in coda" in esecuzione delle annullate



disposizioni del DM 42/2009), ad essere inseriti anch'essi a pettine al pari dell'odierna appellata.

Nella resistenza della parte appellata, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività e nel merito ne ha chiesto il rigetto perché infondato, la Corte, alla fissata udienza, ha deciso la causa come da separato dispositivo.

1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, perché tardivo, è fondata.

Ed invero, la sentenza n. 603/2016, pubblicata in data 8.7.2016, in forma esecutiva è stata notificata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, per stessa ammissione della parte appellante in data 25.7.2016, mentre il ricorso in appello è stato depositato in data 4.8.2017, e dunque, oltre il termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c., ma anche oltre il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.

Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione, perché tardivamente proposta.

2. Le spese del secondo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, con ricorso depositato in data 4.8.2017, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 603/2016, così provvede:



1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1900,00, oltre accessori di legge con distrazione.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 24.5.2018.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio

Il Presidente

dott.ssa Gabriella Portale



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

E' copia conforme all'originale.
Catanzaro, il

Riscossi Diritti In Marcha per €.....

Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

- Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta del avv. IDA VENDICIMO
nell'interesse di CAIRO ROSA GIOVANNA
Catanzaro, il 27-07-2018

Il Cancelliere

Il Cancelliere

2018.006 Interco INGIUSTIZIA



[Handwritten signature]

